



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

DETERMINAZIONE PROT. N. 9800 REP N. 623 DEL 20.10.2017

Oggetto: Procedura di gara d'appalto per gli oneri di servizio pubblico ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) 1008/2008. Rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa. (CIG 7059279D4E) e Rotta Alghero – Milano Linate e viceversa (CIG 7059289591).

REVOCA Determinazioni di aggiudicazione Rep. n. 487 e 488 del 10.08.2017.

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente "*Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali*" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente "*Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione*" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dei Trasporti 3 febbraio 2015, n. 1, recante "*Ridefinizione articolazione organizzativa Assessorato dei Trasporti*";
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 19 ottobre 2015, n.25409/110, con il quale sono state conferite alla dott.ssa Michela Farina le funzioni di direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale;
- VISTA la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante "*Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna*" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- VISTA la Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (*Legge di stabilità 2017*);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

- VISTA la Legge regionale 13 aprile 2017, n. 6, (*Bilancio di previsione triennale 2017-2019*);
- VISTA la legge 22 gennaio 2016, n. 9, di conversione del Decreto Legge n. 185 del 25 novembre 2015, recante "*Misure urgenti per interventi nel territorio*" che ha stanziato risorse pari a euro 30.000.000,00 a favore della continuità territoriale aerea della Sardegna;
- VISTA la legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25, recante "*Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea*";
- VISTO il Regolamento (CE) N. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità;
- VISTO l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008 e alle conclusioni della Conferenza dei servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;
- VISTA la legge n. 296 del 29 dicembre 2006, art.1, commi 837 e 840, con la quale le funzioni relative alla continuità territoriale sono state trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna;
- VISTA la legge regionale 13 aprile 2010, n. 10 recante "*Misure per lo sviluppo del trasporto aereo*";
- VISTO il Protocollo d'Intesa del 7 settembre 2010 che ha stabilito i rispettivi compiti di Regione Sardegna, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ENAC in materia di continuità territoriale aerea;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 38/14 del 28.06.2016 avente ad oggetto "*Atto di indirizzo strategico in materia di trasporto aereo in Sardegna*", come modificata dalle Deliberazioni della Giunta regionale n. 1/1 del 10.1.2017 e n. 6/31 del 31.1.2017;
- VISTO il D.M. n. 91 del 23 marzo 2017 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - in conformità alle decisioni assunte e allo schema di imposizione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

approvato in sede di Conferenza di servizi svoltasi sotto la Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna nelle date del 19 luglio 2016 e 21 dicembre 2016 - ha sottoposto a nuovi oneri di servizio pubblico, a far data dal 27 ottobre 2017, le rotte Cagliari - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Alghero Roma Fiumicino e viceversa;

VISTA la Determinazione Prot. n. 4342 rep. n.128 del 28.04.2017 con la quale è stata indetta, ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del regolamento (CE) 1008/2008, la gara pubblica, e approvati i documenti relativi alla medesima, per l'affidamento dei servizi aerei onerati sulla rotta Alghero - Roma Fiumicino e viceversa con compensazione finanziaria da assumere a base di gara per un totale complessivo pari a € 24.754.674,85 al netto di IVA (pari a € 27.230.142,34 comprensivo IVA al 10%);

VISTA la Determinazione Prot. n. 4343 rep. n.129 del 28.04.2017 con la quale è stata indetta, ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del regolamento (CE) 1008/2008, la gara pubblica, e approvati i documenti relativi alla medesima, per l'affidamento dei servizi aerei onerati sulla rotta Alghero - Milano Linate e viceversa, con compensazione finanziaria da assumere a base di gara per un totale complessivo pari a € 18.063.870,16 al netto di IVA (pari a € 19.870.257,18 comprensivo IVA al 10%);

VISTA la nota informativa, ai sensi dell'art.16 par.4 del Reg. CE 1008/2008, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 145 in data 9 maggio 2017 con la quale sono stati sottoposti ad oneri di servizio pubblico le rotte Cagliari - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Alghero Roma Fiumicino e viceversa, con decorrenza 27 ottobre 2017;

CONSIDERATO che, conformemente alle disposizioni del Reg. (CE) n.1008/2008, nella medesima data del 9 maggio 2017, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 145 la nota informativa che ha dato evidenza della gara pubblica per l'affidamento del servizio aereo di linea sulla rotta Alghero - Milano Linate e viceversa e sulla rotta Alghero - Roma Fiumicino e viceversa;

CONSIDERATO che è stata data idonea pubblicità, alla procedura in argomento, sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna con la pubblicazione del Bando di gara in data 10 maggio 2017;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

- VISTO** il D.M. n. 281 del 13.06.2017 che modifica l'art. 3 del D.M. n. 91/2017 disponendo che *“Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diverranno obbligatori dal 9 novembre 2017”*;
- VISTE** le Determinazioni prot. n. 5962 rep. n. 279 del 15.06.2017 e prot. n. 5963 rep. n. 280 del 15.06.2017 con le quali sono stati rettificati e riapprovati gli atti delle gare in argomento, in coerenza con il differimento dei termini di entrata in vigore degli OSP disposto dal sopraccitato D.M. n. 281/2017;
- VISTA** la nota informativa pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 220 in data 8 luglio 2017 con la quale è stata resa nota la modifica relativamente all'entrata in vigore degli OSP e, conseguentemente, della data di decorrenza della concessione correlata al procedimento di gara in argomento;
- CONSIDERATO** che entro il termine per la presentazione delle offerte ricadente in data 9 luglio 2017, prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, ovvero lunedì 10 luglio 2017, in quanto giorno festivo, è pervenuto un unico plico da parte della concorrente Blue Air – Airline Management Solution S.r.l. per ciascuna delle due gare;
- VISTA** la propria determinazione n. 374 del 10 luglio 2017 con la quale è stata nominata la Commissione di gara per l'espletamento delle attività relative alla verifica amministrativa delle offerte pervenute, all'esame ed alla valutazione e attribuzione dei punteggi relativamente alle offerte tecniche ed economiche, in riferimento alla rotta in oggetto;
- DATO ATTO** che:
- con Determinazione di questa Direzione di Servizio prot. 7855, Rep. n. 487 del 10.08.2017 è stata disposta l'aggiudicazione alla ditta Blue Air – Airline Management Solution S.r.l., con sede legale a Bucarest, Soseaua Bucaresti-Ploiesti 42/44 Romania, del servizio aereo di linea sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa, di cui alla procedura di gara d'appalto per gli oneri di servizio pubblico ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) n.1008/2008, rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa, (CIG 7059279D4E) indetta con propria determinazione Prot. n. 4342 rep. n.128 del 28.04.2017, ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del regolamento (CE) 1008/2008;
 - con Determinazione di questa Direzione di Servizio prot. 7856, Rep. n. 488 del 10.08.2017 è stata disposta l'aggiudicazione alla medesima ditta Blue Air – Airline Management Solution S.r.l. del servizio aereo di linea sulla rotta Alghero – Milano Linate e viceversa, di cui alla procedura di gara d'appalto per gli oneri di servizio pubblico ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

art. 17 del Regolamento (CE) n.1008/2008, rotta Alghero – Milano Linate e viceversa, (CIG 7059289591), indetta con propria determinazione Prot. n. 4343 rep. n.129 del 28.04.2017, ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del regolamento (CE) 1008/2008;

CONSIDERATO che, in data 11 ottobre 2017, è pervenuta la nota, concernente “Obblighi di servizio pubblico da e verso la Sardegna”, dei Direttori generali per la Mobilità e il Trasporto e per la Competitività con cui la Commissione Europea ha rilevato, in sintesi, la non conformità dell'imposizione degli OSP rispetto:

- all'art. 16, par. 1 del Reg. n. 1008/2008, in considerazione del fatto che sulle rotte interessate gli OSP sarebbero stati progettati per soddisfare l'intera domanda stimata attraverso i requisiti massimi anziché i requisiti minimi richiesti e ciò determinerebbe l'avvio della procedura ai sensi dell'art. 18 del citato regolamento 1008/2008;
- alla normativa in materia di aiuti di stato, posto che l'eventuale mancata osservanza del suddetto regolamento comporterebbe l'assoggettamento alle norme in parola di qualsiasi compensazione finanziaria pagata ai vettori aerei interessati e con molta probabilità il recupero degli aiuti incompatibili;

DATO ATTO che, con nota di questa Direzione di Servizio prot. n. 9554 del 12.10.2017, la ditta Blue Air s.r.l. è stata immediatamente informata della posizione ufficiale assunta dalla Commissione europea sul progetto di continuità territoriale di cui ai bandi di gara in oggetto e della conseguente necessità per la stazione appaltante di dover procedere alla sospensione delle procedure per la sottoscrizione dei relativi contratti, per effettuare i necessari approfondimenti in merito alla sopraggiunta situazione, intervenuta nelle more della acquisizione di efficacia delle determinazioni di aggiudicazione citate;

PRESO ATTO che la ditta Blue Air s.r.l., nella medesima giornata del 12.10.2017 ha trasmesso nota acquisita al protocollo con il n. 9562 del 12.10.2017, con la quale, non replicando alla nota di questa Direzione di Servizio prot. n. 9554/2017 citata, manifesta la propria posizione in merito alla procedura di sottoscrizione dei contratti, lamentando l'insorgere di supposti rilevanti danni economici a causa della mancata sottoscrizione dei contratti ed inviandone copia siglata e sottoscritta su esemplare cartaceo, chiedendone l'immediata sottoscrizione da parte di questa Amministrazione;

DATO ATTO che questa Direzione di Servizio ha dato riscontro alla sopra citata missiva della Blue Air s.r.l. con propria nota prot. n. 9595 del 13.10.2017 le cui motivazioni sono



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

da intendersi qui richiamate, alla quale non hanno fatto seguito ulteriori riscontri da parte della ditta predetta.

RILEVATO preliminarmente, in merito a quanto rappresentato dalla ditta Blue Air, che:

- soltanto in data 12.10.2017, alle ore 17:38, è pervenuta la nota prot. 0103489-P 12.10.2017 dell'ENAC, con la quale il predetto Ente comunicava di aver ricevuto in data 10.10.2017 dalla competente Autorità rumena (nota Romanian CAA n. 25999/10.10.207) l'esito favorevole in merito alla conformità del vettore ai requisiti tecnici previsti e che, pertanto, solo con la ricezione di tale comunicazione si sono perfezionati i presupposti per l'acquisizione di efficacia delle determinazioni di aggiudicazione rep. n. 487 e 488 del 10.08.2017, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti);
- solo a partire dalla predetta conclusione del procedimento di verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti prescritti è iniziato a decorrere il termine di cui all'art. 32, commi 9 e 10, del citato D. Lgs. N. 50/2016, per la stipulazione dei contratti e che, pertanto, non può essere fatto ricadere su questa Amministrazione l'insorgere di eventuali danni economici per la mancata sottoscrizione degli stessi alla data del 12.10.2017;

ATTESO che è evidente l'intenzione della Commissione europea di adottare i provvedimenti susseguenti in caso di ulteriore proseguimento delle procedure di affidamento e che, di conseguenza, la stipula del contratto esporrebbe la società Blue Air s.r.l. al rischio di evidenti pregiudizi di natura economica, per recupero compensazioni e relativi interessi;

CONSIDERATO che si appalesa quanto meno imprudente dare ulteriore seguito alla procedura di gara in oggetto, a seguito della Comunicazione della Commissione europea, poiché l'Amministrazione regionale sarebbe esposta al rischio di dover procedere al ritiro della medesima procedura in un secondo momento, o al recesso dall'eventuale contratto, senza avere il tempo di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale di trasporto;

RICORDATO che i collegamenti aerei in regime di continuità assumono le caratteristiche di "servizi essenziali";

RITENUTO imprescindibile per l'Amministrazione regionale assicurare, nell'esercizio legittimo delle proprie funzioni, la tutela degli interessi pubblici coinvolti, quali la continuità del servizio pubblico essenziale di trasporto e il buon andamento dell'amministrazione, come sopra rappresentato;

CONSIDERATO che le sopra rappresentate circostanze costituiscono dei sopravvenuti motivi di pubblico interesse e determinano un palese mutamento della situazione di fatto, ai



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, che impongono all'Amministrazione regionale di bilanciare l'interesse pubblico con gli interessi privati coinvolti, al fine di assicurare il rispetto del principio di buon andamento dell'attività amministrativa, consacrato nell'art. 97 Cost.;

ATTESO che il provvedimento di revoca, necessitato per le motivazioni sopra esposte, risulta debitamente suffragato da evidenti ragioni di interesse pubblico, data la natura di servizio essenziale del trasporto pubblico aereo e, come tale, conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cons. Stato 2095/2016), secondo cui *"la revoca dell'aggiudicazione definitiva deve essere supportata da ragioni convincenti sull'interesse della pubblica amministrazione coinvolta tanto da comprimere oltre la misura l'affidamento del privato..."*;

CONSIDERATO vieppiù, che sarebbe *"...contrario ai canoni di buona fede e correttezza, il comportamento dell'Amministrazione che, accertasi delle ragioni che consigliavano di procedere in via di autotutela mediante la revoca della già disposta aggiudicazione non abbia immediatamente ritirato i propri provvedimenti, prolungando inutilmente lo svolgimento della gara..."* (cfr., Cons. Stato n. 1797/2016);

CONSIDERATO che a norma dell'art. 32, comma 8, divenuta efficace l'aggiudicazione, è fatto salvo comunque l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;

RILEVATO che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 e dell'art. 21 della *lex specialis* di gara - che prevede, in particolare, alla lettera b) che *"... la Regione Autonoma della Sardegna si riserva di non stipulare motivatamente la convenzione di cui al paragrafo 5 del presente bando anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione"* - è possibile procedere, in autotutela, alla revoca del provvedimento di aggiudicazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

RITENUTO di dover agire con tempestività al fine di disporre tutti gli atti conseguenti per assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto;

ATTESO che evidenti esigenze di celerità e urgenza nella definizione del procedimento di revoca, conseguenti alla necessità di garantire il servizio essenziale di continuità territoriale, non consentono di effettuare la rituale comunicazione dell'avvio del procedimento, così come previsto dall'art. 7 della L. n. 241/1990;

RITENUTO di provvedere, pertanto, alla revoca delle aggiudicazioni definitive di cui alle proprie determinazioni prot. 7855, Rep. n. 487 del 10.08.2017 e prot. 7856, Rep. n. 488



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

del 10.08.2017 e al ritiro di tutti gli atti presupposti adottati per le medesime ragioni sopra esposte

DETERMINA

- ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, sono revocate in autotutela - ai sensi dell'art. 21, quinquies della L.241/1990 e s.m.i. – le proprie determinazioni Prot. 7855, Rep. n. 487 del 10.08.2017 e Prot. 7856, Rep. n. 488 del 10.08.2017 con le quali sono stati aggiudicati alla società Blue Air – Airline Management Solution S.r.l., con sede a Bucarest, Soseaua Bucaresti-Ploiesti 42/44 Romania, i servizi aerei di linea di cui alle procedure di gara d'appalto per gli oneri di servizio pubblico, indette ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 e dell'art. 17 del Regolamento (CE) n.1008/2008, sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa (CIG 7059279D4E) e sulla rotta Alghero – Milano Linate e viceversa (CIG 7059289591), e sono ritirati tutti gli atti presupposti adottati;
- ART. 2 La presente determinazione di revoca verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it.

La presente Determinazione è trasmessa, ai sensi dell'art. 21 della L.R n. 31/98, all' Assessore Regionale dei Trasporti ed al Direttore Generale di questo Assessorato secondo le modalità prescritte dalla nota prot. n.1758 del 29.02.2012 della medesima Direzione Generale.

Il Direttore del Servizio

Michela Farina

Sett. TPL/ P. Boy
Coord. Sett. Trasp. Aereo/ G. Pinna